Avv. Giusy Maria Binaggia

Avv. Federica Bastone

Avv. Stefano Macaluso

Al Presidente della Regione Siciliana

RICORSO STRAORDINARIO

con istanza cautelare

Proposto

Dal sindacato SIAD -CSA- CISAL in persona del Presidente Dott. Angelo Lo Curto e

dei segretari generali Dott. Giuseppe Badagliacca e Dott. Gaspare Di Pasquale con sede

legale in Palermo via Marchese Di Villabianca n. 4

E dai sig.ri:

- Francesco Sacco Paolo (CF: SCCFNC64A10H914C) nato a San Giovanni Gemini

(AG) il 10.01.1964, residente in Marsala via Cicerone n. 43 dipendente della regione

Francesco Bianco (CF: BNCFNC64D19G273O) nato a Palermo il 19.04.1964 e residente in

Marsala via Sirtori n. 63/P dipendente della regione Sicilia

- Vincenzo Licari (CF: LCRVCN66P08E974H) nato a Marsala l'08.09.1966 e residente

a Petrosino, via Lombardia n. 30/A dipendente della regione Sicilia

- Michele Salvatore Licari (CF: LCRMHL65S23E974G) nato a Marsala il 23.11.1965

ed ivi residente in via Colocasio n. 22 dipendente della regione Sicilia

- Giuseppe Salvatore Mauro (CF: MRAGPP68C30E974D) nato a Marsala il

30.03.1968 ed ivi residente in contrada Terrenove n. 307 dipendente della regione

Sicilia

- Vito D'antoni (CF: DNTVTI64A11E974J) nato a Marsala l'11.01.1964 ed ivi residente

in contrada Strasatti n. 1112 dipendente della regione Sicilia

- Anna Rita Pipitone (CF: PPTNRT69B57E974D) nata a Marsala il 17.02.1969 e

residente in Petrosino via Olanda n. 76 dipendente della regione Sicilia

- Susanna Terranova (CF: TRRSNN63P52H700Q) nata a Salemi il 12.09.1963 e

residente in Petrosino via Scala n. 21 dipendente della regione Sicilia

- Giuseppe Salvatore Licari (CF: LCRGPP62M02E974P) nato a Marsala il 02.08.1962

e residente in Petrosino via Scala n. 21 dipendente della regione Sicilia

- Vita Lombardo (CF: LMBVTI68C56C286H) nata a Castelvetrano il 16.03.1968 ed ivi

residente in via Campobello n. 144/C dipendente regionale

- **Angelo Di Nolfo** (CF: DNLNGL68M21C342U) nata a Enna il 21.08.1968 ed ivi residente in via Villapriolo n. 20 dipendente regionale
- Francesca La Sala (CF: LSLFNC64A68I224S) nata a Santa Margherita Belice il 28.01.1964 e residente in Sciacca in via Cappuccini n.147 dipendente della regione Sicilia;
- **Antonietta Flores** (CF: FLRNNT65R41Z330W) nata a Casablanca (Marocco) il 01.10.1965 e residente in Palermo via Giacomo Alagna n. 14 dipendente regionale;
- Maurizio De Luca (CF: DLCMRZ64A10L331H) nato a Trapani il 10.01.1964 e residente a Valderice in via N. Copernico n. 1 dipendente regionale
- Annalisa Marchello (CF: MRCNLS62H60E625U) nata a Livorno il 20.06.1962 e residente a Trapani in via Pietro Mascagni n. 6 dipendente regionale
- **Anna Maria Cumbo** (CF: CMBNMR64L57A351S) nata ad Aragona il 17.07.1964 ed ivi residente in C.da Barruggeri dipendente regionale
- **Gaspare Di Pasquale** (CF: DPSGPR63B07G273Q) nato a Palermo il 07.02.1063 ed ivi residente in via Gen. Giuseppe Arimondi n. 79, dipendente regionale
- Calamunci Rosa (CF: CLMRSO63C55I747I) nata a Palermo il 15.03.1963 ed ivi residente in via F. Parlatore n. 43 dipendente regionale
- **Rigano Daniela** (CF: RGNDNL66C65G273I) nata a Palermo il 23.03.1966 ed ivi residente in via Federico Paulsen n. 12 dipendente regionale
- **Vincenzo Cusimano** (CF: CSMVCN65C05G273N) nato a Palermo il 05.03.1965 ed ivi residente in via Pietro Scaglione n. 127 dipendente regionale
- **Ingoglia Maurizio** (CF: MGGMRZ58R04G273T) nato a Palermo il 04.10.1958 ed ivi residente in via Abruzzi n. 57 dipendente regionale
- **Antonio Guida** (CF: GDUNTN58R21G273A) nato a Palermo il 21.10.1958 ed ivi residente in via Temi M 3/A dipendente regionale
- **Giuseppe Giangrasso** (CF: GNGGPP67R08G273L) nata a Palermo il 08.10.1967 ed ivi residente in via Tevere n. 7 dipendente regionale
- **Ivana Silvestri** (CF: SLVVNI65M54G273D) nata a Palermo il 14.08.1965 ed ivi residente in via Monti Iblei n. 27 dipendente regionale
- Salvatore Giovanni Pignatone (CF. PGNSVT67A31H792K) nato a San Cataldo il 31.01.1967 ed ivi residente in via Gen. C.A. Dalla Chiesa n. 37 dipendente regionale Romano Maria Claudia (CF: RMNMCL63R51G273U) nato a Palermo l'11/10/1963 ed ivi residente in via Gen. Giuseppe Arimondi n. 79 dipendente regionale

- Carla Cracolici (CF: CRCCRL57S45G273S) nata a Palermo il 05.11.1957 ed ivi residente in via Monte Cuccio n. 23 dipendente regionale
- Anna Maria Costa (CF: CSTNMR63B68G273X) nata a Palermo il 28.02.1963 ed ivi residente in via Vincenzo Marchesano 15, dipendente regionale;
- **Patti Raffaella** (PTTRFL70L48G273Q) nata a Palermo l'08/07/1970 ed ivi residente in via Lazio 30, Dipendente regionale
- **Avallone Raffaele** (CF: VLLRFL63B21I754V) nato a Siracusa il 21.02.1963 ed ivi residente in via Zecchino n. 49, dipendente regionale;
- **Montecchi Gino** (CF: MNTGNI60L14I754R) nato a Siracusa il 14.07.1960 ed ivi residente via Lentini n. 106, dipendente regionale,
- Ferro Giuseppe Massimo Adriano (CF: FRRGPP67E22F061I) nato a Mazara del Vallo il 22.05.1967 ed ivi residente via Marco Rubellino n. 3, dipendente regionale;
- **Princiotta Cariddi Amalia** (CF: PRMMLA65L60G273I) nata a Palermo il 20.07.1965 ed ivi residente in via Imperatore Federico n. 104, dipendente regionale;
- **Buzzetta Giovanna** (CF: BZZGNN61S59G273K) nata a Paermo il 19.11.1961 ed ivi residente in Piazza Principe di Camporeale n. 25, dipendente regionale
- **Emanuele di Paola** (CF: DPLMNL62R03G273W) nato a Palermo il 03.10.1962 ed ivi residente in via Maestri del lavoro n. 24 dipendente regionale
- Amleto Tocco (Cf: TCCMLT56C02G273Q) nato a Palermo il 02.03.1956 ed ivi residente in via Empedocle Restivo n. 87 dipendente regionale;
- **Lisciandrello Giantonio** (CF: LSCGTN62H11G273Q) nato a Palermo l'11/06/1962 e residente in Monreale, Valle Paradiso n. 80, dipendente regionale;
- **Emanuele Cosenza** (CF: CSNMNL63S28G273G) nato a Palermo il 28.11.1963 ed ivi residente via Palchetto n. 9, dipendente regionale;
- **Rosalba Misseri** (CF: MSSRLB61L58G273I) nata a Palermo il 18.07.1961 ed ivi residente in via Altofonte n. 96/E dipendente regionale
- **Pierangela Castagnetta** (CF: CSTPNG57D70G273I) nata aPalermo il 30.04.1957 ed ivi residente in Passaggio Leonardo Da Vinci n. 16, dipendente regionale
- Marino Davide (CF: MRNDVD66C31G273V) nato a Palermo il 31.03.1966 ed ivi residente in via Brigata Verona n. 13 dipendente Regionale;
- Nora Maria Antonietta Stella (CF: NROMNT63R44G273H) nata Palermo il 04.10.1963 ed ivi residente in via Donato Bramante n. 1, dipendente Regionale;

- **Gabriella Mancino** (CF: MNCGRL65B59G273C) nata a Palermo il 19.02.1965 ed ivi residente in via Trinacria n. 32, dipendente regionale

rappresentati e difesi, giusta procura speciale su foglio separato da intendersi in calce al presente atto, dall'Avv. Giusy Maria Binaggia (c.f. BNGGYM91M43H700Q, PEC giusy.binaggia@pec.it, FAX 0915071752), con studio legale sito in Palermo via Serradifalco n. 127 con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC del suindicato difensore, all'indirizzo: giusy.binaggia@pec.it;

- Ricorrenti -

CONTRO

FUNZIONE PUBBLICA DELLA REGIONE SICILIANA – **DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE (Cod. fiscale 80012000826), in persona del suo legale** rappresentante *pro-tempore*, corrente in Palermo (PA) viale della Regione Siciliana, n. 2194 (CAP: 90135), *ex lege* domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, via Villareale, 6 (CAP: 90141) - pec: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it (indirizzo censito nel registro denominato "Reginde" previsto dall'art. 7 del DM n. 44/2011 e nel registro di cui all'art. 16 – comma 12 – del D.L. 179/2012 entrambi dichiarati "elenchi pubblici" dall'art. 16 *ter* del D.L. 179/2012)

- Resistente-

Avverso e per l'annullamento

- del D.D.G. n. 5039 del 23/12/2021 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale in tema di "Bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D), per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia" pubblicato in Gazzetta il 29 Dicembre 2021;
- del D.D.G. N° 117 del 21/1/2022 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale in tema di "Bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D) per

il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia. Modifica bando approvato con

DDG n.5039 del 23/12/2021 e proroga dei termini" pubblicato in Gazzetta il 29

Dicembre 2021;

- del D.D.G. N° 5040 del 23/12/2021 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali

e della Funzione Pubblica, Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del

Personale in tema di "Bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per

l'assunzione di 487 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria C) per

il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia" pubblicato in Gazzetta il 29

Dicembre 2021;

- del D.D.G. N° 118 del 21/1/2022 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e

della Funzione Pubblica, Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del

Personale in tema di "Bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per

l'assunzione di 487 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria C) per

il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia. Modifica bando approvato con

DDG n.5040 del 23/12/2021 e proroga dei termini;

- del D.D.G. N° 5245 del 29/12/2021 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali

e della Funzione Pubblica, Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del

Personale in tema di "Bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per

l'assunzione di 487 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria C) per

il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia. ERRATA CORRIGE";

- del D.D.G. N° 5041 del 23/12/2021 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali

e della Funzione Pubblica, Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del

Personale in tema di "Bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione

di 88 unità di personale di categoria D a tempo pieno e indeterminato, per il ricambio

generazionale nell'Amministrazione regionale" pubblicato in Gazzetta il 29 Dicembre

2021;

- del D.D.G. N° 119 del 21/1/2022 dell'Assessorato Regionale Autonomie Locali e della

Funzione Pubblica, Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale in

tema di "Bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 88 unità

di personale di categoria D a tempo pieno e indeterminato, per il ricambio

generazionale nell'Amministrazione regionale. Modifica bando approvato con DDG n.

5041 del 23/12/2021 e proroga dei termini";

- del D.D.G. N° 5042 del 23/12/2021 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali

e della Funzione Pubblica, Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del

Personale in tema di "Bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per

l'assunzione di 12 unità di personale di categoria D a tempo pieno e indeterminato, per

il ricambio generazionale dell'Amministrazione regionale" pubblicato in Gazzetta il 29

Dicembre 2021;

- del D.D.G. N° 120 del 21/1/2022 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e

della Funzione Pubblica, Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del

Personale in tema di "Bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per

l'assunzione di 12 unità di personale di categoria D a tempo pieno e indeterminato, per

il ricambio generazionale nell'Amministrazione regionale. Modifica bando approvato

con DDG n.5042 del 23/12/2021 e proroga dei termini";

- Di ogni altro atto antecedente, susseguente e, comunque, connesso, ancorché non

conosciuto;

Sulla legittimazione attiva del sindacato

Il sindacato SIAD-CSA-CISAL, odierno ricorrente, è una tra le organizzazioni sindacali

di categoria maggiormente rappresentative e firmataria del Contratto Collettivo di Lavoro

del Comparto e della Dirigenza della Regione Siciliana.

In ragione della nota rappresentatività del ricorrente, non potrà che riconoscersi la

legittimazione a ricorrere dello stesso, atteso che l'interesse ad agire dedotto nel presente

giudizio riguarda tutti gli associati al sindacato SIAD -CSA- CISAL, e non sussiste tra

gli stessi alcun conflitto di interesse.

Ed invero, come già evidenziato in altre pronunce giurisprudenziali (cfr. ex multis sent. n.

3744/2021), in linea con quanto stabilito anche dall'Adunanza Plenaria con le sentenze

nn. 9/2015 e 6/2020, le associazioni sindacali (e, più in generale, le associazioni di

categoria) sono legittimate a stare in giudizio, in qualità di ricorrenti, solo nei casi in cui

ad essere lamentata sia la lesione di un interesse omogeneo e comune all'intera categoria,

e non anche quando si verta su questioni concernenti singoli iscritti ovvero su questioni

capaci di dividere la categoria in posizioni antitetiche. Ciò nella considerazione che

l'interesse collettivo proprio dell'associazione sindacale deve identificarsi con l'interesse

di tutti gli appartenenti alla categoria unitariamente considerata e non con interessi di

singoli associati o gruppi di associati.

Conseguentemente nel caso che ci occupa il sindacato è legittimato a stare in giudizio, in

qualità di ricorrente congiuntamente ai dipendenti regionali, atteso che ad essere

lamentata con il presente ricorso è la lesione di un interesse omogeneo e comune

all'intera categoria di dipendenti regionali per i motivi che di seguito si illustreranno.

Fatto

In data 29 Dicembre 2021 venivano pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Regione

Siciliana e sul sito istituzionale dell'Ente i bandi delle relative procedure concorsuali per

l'assunzione di personale a tempo pieno e indeterminato per il potenziamento dei Centri

per l'impiego della Sicilia e per il ricambio generazionale dell'Amministrazione

regionale.

Nello specifico l'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione

Pubblica, Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale bandiva: con

D.D.G. n. 5039 del 23/12/2021 il "Bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per

l'assunzione di 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D), per il

potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia"; con D.D.G. N° 5040 del

23/12/2021 il "Bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 487

unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria C) per il potenziamento dei

Centri per l'Impiego della Sicilia"; con D.D.G. N° 5041 del 23/12/2021 il "Bando di

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 88 unità di personale di

categoria D a tempo pieno e indeterminato, per il ricambio generazionale

nell'Amministrazione regionale"; con D.D.G. N° 5042 del 23/12/2021 il "Bando di

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 12 unità di personale di

categoria Da tempo pieno e indeterminato, per il ricambio generazionale

dell'Amministrazione regionale".

La copertura finanziaria dei prefati bandi di concorso, ai sensi dell'art. 1, co. 6 rientrava

"(...) nell'ambito delle previsioni finanziarie stabilite nel Piano straordinario di

potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, previsto dal

decreto legge n.4 del 28 gennaio 2019 "Disposizioni urgenti in materia di reddito di

cittadinanza e di pensioni", convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n.

26, e del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 28 giugno 2019 a

seguito di intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 131/2003, intervenuta in sede

di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome

di Trento e Bolzano.(...)". Il reclutamento del personale destinato al potenziamento dei

Centri per l'impiego, era "(...) subordinata, quindi, all'erogazione effettiva delle risorse

finanziarie. Pertanto, nell'ipotesi in cui non dovessero essere effettivamente trasferite le

risorse finanziarie necessarie alla Regione Siciliana entro la conclusione della procedura

concorsuale, il concorso sarà conseguentemente revocato, in tutto o per la parte dei

contingenti per anno per i quali non siano state trasferite le relative risorse finanziarie,

senza che i candidati possano vantare alcuna pretesa di qualsivoglia natura nei confronti

dell'Amministrazione regionale."

Nei bandi di concorso, oggi impugnati, venivano specificatamente richiamati:

- il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 8913 del 23 dicembre 2019 con cui

era stato adottato, previa deliberazione della Giunta regionale n. 422/2019, il "Piano

Triennale dei Fabbisogni di Personale 2019/2021 dell'Amministrazione regionale", con

il quale si autorizzava il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Funzione

Pubblica e del Personale, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, ad emanare i

bandi previsti ed a procedere alle assunzioni in detto "Piano" programmate;

- La deliberazione della Giunta regionale n. 481 del 29 ottobre 2020 di approvazione

della "Matrice dei profili professionali" nonché la delibera della Giunta Regionale n.

551 del 27 novembre 2020 recante "Piano triennale dei Fabbisogni di Personale

(PTFP) 2020-2022 della Regione Siciliana – Approvazione";

- La deliberazione n. 564 del 27 novembre 2020 "Assunzione di personale a tempo

indeterminato. Mandato al Dipartimento regionale della funzione pubblica e del

personale", con la quale la Giunta regionale, nel confermare la volontà di avvalersi

della previsione della riserva per il personale interno di cui all'articolo 52, comma 1-bis,

del decreto legislativo n.165/2001 e successive modificazioni, ha dato espressamente

mandato al Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale di porre in

essere tutte le iniziative necessarie alla individuazione di percorsi procedurali per

l'espletamento dei concorsi nel rispetto di tale determinazione.

Altresì, i bandi rinviavano alla vecchia normativa di cui al comma 1 bis del citato art. 52

del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, modificata integralmente dal D.L.

80/2021, convertito in Legge 113/2021: innovazione legislativa, questa, che

l'Amministrazione regionale si è astenuta in toto dal considerare.

Pertanto è in forza di siffatto errore che l'Amministrazione statuiva che le progressioni fra

le aree dovessero avvenire "(...) tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità

per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio

richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per

cento di quelli messi a concorso (...)"

Per l'effetto, al comma 4 art. 1 dei mentovati bandi di concorso veniva previsto che "Ai

sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 165/2001, il trenta per cento dei posti è

riservato al personale a tempo indeterminato dell'Amministrazione regionale siciliana,

in possesso dei titoli di studio previsti per l'accesso dall'esterno."

In data 21 gennaio 2022, nonostante molti dipendenti regionali, come i ricorrenti sig.ra

Vita Lombardo, sig. Angelo Di Nolfo e sig.ra Daniela Rigano, avessero già provveduto a

presentare apposita domanda all'uopo versando l'importo di € 10,00, l'Amministrazione,

conscia dell'errore in cui era incorsa, provvedeva (prima della scadenza originariamente

prevista per la presentazione delle domande 28 Gennaio 2022) a modificare i bandi di

concorso.

Nello specifico: con D.D.G. n. 117 veniva modificato il bando approvato con D.D.G. n.

5039 del 23.12.2021; con D.D.G. n. 118 veniva modificato il bando approvato con

D.D.G. n. 5040 del 23.12.2021; con D.D.G. n. 119 veniva modificato il bando approvato

con D.D.G. n. 5041 del 23.12.2021; ed, infine, con D.D.G. n. 120 veniva modificato il

bando approvato con D.D.G. n. 5042 del 23.12.2021.

L'Amministrazione regionale, quindi, preso atto che l'art. 3 del D.L 9 Giugno 2021 n. 80,

convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021 n. 113, sostituiva l'art. 52 comma 1

bis del D.Lgs 165 del 2001 con riferimento al sistema delle riserve, rettificava le

premesse dei bandi nella parte in cui riservavano al personale interno a tempo

indeterminato dell'amministrazione regionale (in possesso dei titoli previsti per l'accesso

dall'esterno) il trenta per cento dei posti a concorso. Rettifica questa operata in attuazione

della deliberazione della Giunta regionale n. 18 del 20 gennaio 2022.

Conseguentemente all'art. 2 dei decreti di modifica veniva statuito che "I commi 4 e 5

dell'articolo 1 del DDG n. 5039 del 23/12/2021 sono eliminati e sostituiti dal seguente:4.

Le riserve di legge, in applicazione della normativa vigente, e i titoli di preferenza sono

valutati esclusivamente all'atto della formulazione della graduatoria di merito di cui al

successivo articolo 10, nel limite massimo del 50 per cento del totale dei posti di ciascun

profilo di cui al presente articolo."

Risulta evidente che l'Amministrazione regionale, con l'emanazione dei decreti di

modifica che hanno eliminato la riserva del 30% dei posti messi in esame al personale

interno a tempo indeterminato, non abbia provveduto in alcun modo a valorizzare le

professionalità dei dipendenti già inseriti in organico, violando la legittima tutela alle

progressioni verticali degli stessi nonché la normativa che impone l'obbligo di una riserva

al personale interno nei bandi di concorso.

L'Amministrazione regionale ha, pertanto, indetto un concorso esclusivamente riservato

agli esterni laddove, preliminarmente, avrebbe dovuto indire un concorso unicamente

riservato ai dipendenti già iscritti a ruolo ai sensi dell'art. 22 comma 15, D.Lgs. 75/2017

(normativa speciale relativa al triennio 2020/2022) ovvero dare corso alla procedura

comparativa ordinaria prevista dall'art. 52 comma 1 bis D.Lgs. 165/2001, così come

riformulato dal D.L. 80/2021 convertito in L. n. 113/2021, e solo successivamente

procedere al reclutamento di personale esterno.

Conseguentemente ritenendo gli odierni ricorrenti titolari degli interessi legittimi

gravemente pregiudicati dai provvedimenti oggi impugnati, il ricorso si affida ai seguenti

MOTIVI

1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 24 D.Lgs n. 150/2009 come modificato dal

D.Lgs. n. 74/2017, dell'art. 22, comma 15 D.lgs 75/2017 e dell'art. 52 comma 1- bis

D.lgs 165/2001 Violazione e falsa applicazione dell'art. 34- bis del D.Lgs. n.

165/2001- Violazione e Falsa applicazione artt. 1, e 3 L n. 241/1990- Violazione e falsa

applicazione art. 97 Cost. Eccesso di potere- sviamento

Stante quanto esposto in narrativa, appare evidente che l'Amministrazione Regionale,

eliminando la riserva del 30% dei posti messi a concorso al personale interno a tempo

indeterminato con l'emanazione del D.D.G. n. 117, D.D.G. n. 118, D.D.G. n. 119 e

D.D.G. n. 120, ha violato la normativa che impone alle amministrazioni di destinare i

posti disponibili nella dotazione organica indicendo pubblici concorsi con una quota

unicamente riservata al personale interno; normativa, questa, che di seguito si espone nei

suoi contenuti essenziali, ai fini di una maggiore intelligibilità della doglianza in questa

sede formulata.

Il D.P.R n. 487 del 9 Maggio 1994 disciplina le norme sull'accesso agli impieghi nelle

pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e

delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi.

Nello specifico l'art. 3 denominato "Bando di concorso" prevede i requisiti che deve

obbligatoriamente contenere un bando ovvero: "Il bando di concorso deve contenere il

termine e le modalità di presentazione delle domande nonché l'avviso per la

determinazione del diario e la sede delle prove scritte ed orali ed eventualmente pratiche.

Deve indicare le materie oggetto delle prove scritte e orali, il contenuto di quelle

pratiche, la votazione minima richiesta per l'ammissione alle prove orali, i requisiti

soggettivi generali e particolari richiesti per l'ammissione all'impiego, i titoli che danno

luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio, i termini e le modalità della

loro presentazione, <u>le percentuali dei posti riservati al personale interno, in conformità</u>

alle normative vigenti nei singoli comparti e le percentuali dei posti riservati da leggi a

favore di determinate categorie.(...)"

L'art. 24 comma 1 del D.Lgs n. 150/2009, così come modificato dal D.Lgs. n. 74/2017,

recita testualmente "Ai sensi dell'art. 52 comma 1 bis del Decreto Legislativo n. 165 del

2001, le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti

disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non

superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle

disposizioni vigenti in materia di assunzioni."

Trattasi di norma che risponde all'esigenza di valorizzare e premiare le risorse interne

dotate di capacità e preparazione e che, derogando alla norma generale dettata dall'art. 52,

comma 1 bis del TU Pubblico Impiego nella parte in cui concede alle amministrazioni

una semplice facoltà, impone alle stesse l'obbligo di prevedere una riserva per gli

interni (seppur quantificata nella sola misura massima) a partire dal primo gennaio

2010.

Lo stesso art. 24 cit., chiarisce che l'attribuzione dei posti riservati al personale interno è

finalizzata a riconoscere e valorizzare le competenze professionali già sviluppate dai

dipendenti in relazione alle specifiche esigenze delle amministrazioni. Trattasi, in sintesi,

della volontà del legislatore di sbloccare risorse umane valide e preparate, in precedenza

ingessate sine die nel sistema delle aree stagne, attraverso uno strumento premiale

consistente nell'obbligatoria attribuzione di una quota di riserva nelle procedure

concorsuali pubbliche bandite dall'1 gennaio 2010.(T.A.R. Calabria Reggio Calabria,

Sent., (data ud. 31/05/2016) 25/07/2016, n. 845)

L'articolo 3 del D.L. 80/2021, convertito in L. n. 113/2021, ha sostituito

integralmente l'art. 52 comma 1-bis del d.lgs. 165/2001 che in precedenza stabiliva che

il passaggio tra le aree poteva avvenire solo mediante concorso pubblico usufruendo di

un'apposita riserva di posti per il personale interno in possesso dei titoli di studio richiesti

per l'accesso dall'esterno.

Secondo la nuova ed attuale normativa, gli Enti devono attivare solamente una

procedura comparativa sulla scorta dei seguenti parametri:

- valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio;

- Assenza di provvedimenti disciplinari;

- Possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli

previsti per l'accesso all'area dall'esterno;

- Numero e tipologia degli incarichi rivestiti.

E' evidente che la ratio del Legislatore sia quella di valorizzare gli elementi

maggiormente qualificanti che connotano l'excursus professionale, formativo e

comportamentale del dipendente, al fine di rendere esplicito che il ricorso alla procedura

comparativa in luogo di quella concorsuale sia idonea e parimenti efficace nell'assicurare

che la progressione di area e/o categoria o qualifica avvenga a beneficio dei più capaci e

meritevoli.

Con parere del 06.10.2021 la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della

Funzione Pubblica Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico Servizio per il

trattamento del personale pubblico ha affermato che "In buona sostanza, l'obbligata previsione legislativa di "fattispecie aperte" comporta la necessità che, per l'applicazione in concreto del comma 1-bis dell'art. 52, non si possa prescindere dalla specifica realtà organizzativa dell'ente e dalle esigenze professionali individuate al suo interno, in stretta connessione con le attività svolte e sulla base della programmazione dei potenziali fabbisogni professionali. Da quanto detto discende che, in sede applicativa, le stesse amministrazioni procedenti potranno programmare il ricorso alla procedura comparativa per la copertura di più elevati fabbisogni professionali adattandola alle proprie esigenze, ossia declinando in autonomia con propri atti i titoli e le competenze professionali (a titolo esemplificativo il possesso di abilitazioni professionali non richieste ai fini dell'accesso) nonché i titoli di studio ulteriori rispetto a quelli validi per l'accesso all'area dall'esterno (lauree, master, specializzazioni, dottorati di ricerca, corsi con esame finale) ritenuti maggiormente utili - per l'attinenza con le posizioni da coprire previste dall'ordinamento professionale vigente al proprio interno, sulla base del contratto collettivo di riferimento e con le attività istituzionali affidate – ai fini del superamento della procedura comparativa e funzionali al miglioramento dell'efficienza dell'amministrazione, assegnando – ove possibile - anche il relativo punteggio."

Tuttavia, le Amministrazioni pubbliche hanno la facoltà di derogare alla disciplina generale delle progressioni verticali così come statuito dall'art. 22 comma 15 del D.Lgs. n. 75/2017 (come modificato dall'art. 1, comma 1-*ter*, D.L. n. 162/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 8/2020).

La procedura disciplinata dal succitato articolo ha natura eccezionale e la sua operatività è limitata temporalmente (triennio 2020/2022) e **fissa un tetto di posti disponibili pari al trenta per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria** (anteriormente al D.L. 162/2019, analoga disciplina faceva riferimento al triennio 2018/2020 e prevedeva un limite del 20%). Pertanto, per la corretta applicazione della norma:

- riveste carattere essenziale il piano triennale di fabbisogno del personale (PTFP), che costituisce lo strumento programmatorio fondamentale per le politiche assunzionali;

- il limite del 30% da osservare deve intendersi riferito al solo numero di posti previsti

per i concorsi di pari categoria, e non al numero assoluto dei posti previsti per qualsiasi

categoria o area, condividendo l'ampia giurisprudenza contabile formatasi sul punto e

dalla quale questa Sezione non intende discostarsi (Sez. reg. contr. Campania, n.

103/2019/PAR, Sez. reg. contr. Puglia, n. 71/2019/PAR, Sez. reg. contr. Basilicata n.

38/2020/PAR);

- tra le assunzioni rilevanti al fine di determinare la quota destinata alle progressioni

verticali, nel limite del 30%, devono essere ricomprese anche le assunzioni per

mobilità, in quanto la norma si riferisce alle assunzioni, senza ulteriori specificazioni o

esclusioni. Il numero di posti per le procedure selettive riservate non può superare il 30

per cento "di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite

per la relativa area o categoria".

Nel caso che ci occupa l'Amministrazione regionale inizialmente, ai sensi dell'art. 52 del

Decreto Legislativo 165/2001, aveva riservato il 30% dei posti al personale a tempo

indeterminato dell'Amministrazione in possesso dei titoli di studio previsti per l'accesso

dall'esterno, ciò in ossequio al D.P.R n. 487 del 9 Maggio 1994 nonché all'art. 24 comma

1 del D.Lgs n. 150/2009 che prevede espressamente che le P.A., a decorrere dal 1°

gennaio 2010 debbano coprire i posti disponibili nella dotazione organica attraverso

concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del

personale interno.

L'Amministrazione Regionale dapprima errava laddove rinviava alla vecchia

formulazione dell'art. 52 comma 1 bis del D.Lgs. n. 165/2001 non tenendo debitamente

conto della modifica intervenuta con l'art. 3 del D.L. 80/2021 che ha riscritto

integralmente la norma. Invero, la nuova formulazione ha previsto che la progressione fra

le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse avvenga tramite procedura

comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre

anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o

competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso

all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti, in luogo

della precedente previsione normativa che prevedeva, diversamente, che il passaggio fra

le aree sarebbe dovuto avvenire tramite concorso pubblico. Altresì la normativa de qua

prevede che debba essere fatta salva "... una riserva di almeno il 50 per cento delle

posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno (...)"

Si specifica che, diversamente dalla precedente formulazione della norma che prevedeva

una riserva di almeno il 50% per gli interni, oggi la riforma ha previsto che in primis si

debba provvedere ad effettuare una procedura comparativa interna e solo

successivamente, all'esito della stessa, si possa procedere alle assunzioni esterne a cui

riservare almeno il 50 % dei posti.

L'amministrazione, in spregio alle disposizioni vigenti e nel tentativo di rimediare

all'errore in cui era evidentemente incorsa, emanava dei decreti di modifica dei bandi con

i quali eliminava completamente la riserva dei posti previsti al personale interno e

riservava la totalità dei posti messi a concorso al personale esterno.

Orbene, ai sensi dell'art. 34 bis del D.Lgs n. 165/2001 l'Amministrazione pubblica prima

di bandire i concorsi avrebbe dovuto quantomeno esperire il procedimento di mobilità

interna. L'obbligatorietà della previa mobilità, infatti, ben si coordina con le strategie

volte a contemperare il prevalente interesse pubblico sia alla razionalità

dell'organizzazione pubblica che con la funzionalità dei suoi uffici, rispondendo altresì

all'ulteriore esigenza di contenimento della spesa pubblica. La mobilità non è un istituto

previsto nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, bensì uno strumento di

reclutamento che prevale sul concorso pubblico perché idoneo a garantire economie di

spese.

Ne consegue pertanto che l'Amministrazione è obbligata a fare ricorso alle risorse interne

utilizzando i dipendenti nel modo più razionale ed evitando di effettuare nuove assunzioni

laddove sia possibile riallocare diversamente i dipendenti non più indispensabili in un

determinato ente o comparto (Tar Lombardia- Brescia n. 645/2008).

Appare evidente da tutto quanto sopra esposto, che l'Ente, del quale si contestano gli

atti d'ufficio, abbia violato inesorabilmente la legittima aspettativa ad una

progressione verticale dei dipendenti pubblici nonché violato il diritto alla loro

valorizzazione.

Corollario logico di quanto affermato è che in concreto si è verificata una perdita di

chance per i dipendenti regionali di conseguire un risultato utile nonché un'occasione

favorevole a causa di un atto amministrativo illegittimo. La perdita di chance è

intimamente collegata all'illegittima eliminazione della riserva di posti in favore dei

dipendenti e al mancato esperimento della procedura comparativa prima di procedere al

reclutamento del personale esterno. La giurisprudenza sul punto ha chiarito che il

riconoscimento del danno da perdita di chance presuppone una rilevante probabilità del

risultato utile frustrata dall'agire illegittimo dell'amministrazione, non identificabile nella

perdita della semplice possibilità di conseguire il risultato sperato, bensì nella perdita

attuale di un esito favorevole, anche solo probabile, se non addirittura, secondo più

restrittivi indirizzi, la prova certa di una probabilità di successo almeno pari al cinquanta

per cento o quella che l'interessato si sarebbe effettivamente aggiudicato il bene della vita

cui aspirava (cfr. T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, 25/05/2020, n. 395; T.A.R. Toscana

Firenze Sez. III, 27/07/2020, n. 981). E' evidente nel caso de quo che i dipendenti

pubblici in servizio, laddove l'Amministrazione avesse agito in conformità alle norme di

cui sopra, avrebbero avuto una probabilità di effettuare una progressione verticale

all'interno dell'Ente, probabilità questa che è stata rinviata ad un futuro incerto.

Infatti, con deliberazione n. 18 del 20 Gennaio 2022 la Giunta Regionale ha

espressamente previsto che "(...) l'eventuale attivazione di dette procedure comparative

riservate richiede l'adozione di puntuali atti normativi e degli atti amministrativi

consequenziali e riguarderà la futura pianificazione delle risorse assunzionali (...)"

Appare evidente che l'Amministrazione Regionale, con i fondi oggi a sua disposizione,

non intenda provvedere alla riqualificazione del personale interno, ciò in contrasto con le

norme summenzionate. Invero, rinviando l'eventuale attivazione delle procedure

comparative del personale interno ad una futura ed ipotetica pianificazione delle risorse

assunzionali, di fatto non si fa altro che negare ai dipendenti una imminente e/o probabile

progressione verticale all'interno della P.A., non valorizzando gli stessi alla luce

dell'esperienza professionale maturata.

Per mero tuziorismo si aggiunga che a seguito delle programmate assunzioni di circa

1.300 unità di nuovo personale nelle più alte categorie C e D, mediante i bandi di

concorso oggi impugnati, risulterà utopico per molti anni programmare qualsiasi futura

pianificazione delle risorse assunzionali e, conseguentemente, attivare eventuali

progressioni verticali per garantire il legittimo interesse del personale interno a vedere

rispettate le previsioni introdotte con l'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001.

In virtù delle doglianze testé affermate, i bandi e i relativi decreti di modifica oggetto

della presente impugnazione sono illegittimi e pertanto suscettibili di annullamento dal

momento che: in primo luogo nella loro originaria formulazione veniva richiamata una

norma di legge modificata (modifica questa non tenuta in considerazione dall'Ente

Regionale); ed in secondo luogo i decreti di modifica hanno completamente eliminato la

riserva del personale interno espressamente prevista dalla normativa vigente con

conseguente impossibilità di progressione di carriera del personale regionale interno.

2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 e dell'art. 6 ter del D.lgs n. 165/2001 -

Violazione dell'art. 6 del DL 80/2021, convertito in legge 113/2021- Violazione e Falsa

applicazione artt. 1 e 3 L n. 241/1990- Violazione e falsa applicazione art. 97 Cost.

Eccesso di potere- sviamento

Dall'esame degli atti oggi impugnati si evince, altresì, che l'Amministrazione

Regionale ha violato la disciplina prevista dall'art. 6 e dall'art. 6 ter del D.Lgs. n.

165/2001 nonché l'art 6 del D.L. 80/2021 convertito in Legge 113/2021.

In particolare dall'analisi dei predetti atti non risulta che l'Amministrazione Regionale

abbia provveduto, in ossequio al principio guida dell'ottimale impiego delle risorse

pubbliche per meglio perseguire gli obiettivi di performance organizzativa, efficienza,

economicità e qualità dei servizi ai cittadini, ad effettuare una revisione organizzativa

del personale interno prima di procedere all'assunzione di nuove figure.

Ed invero, l'art 6 del D.Lgs. n. 165 del 2001 indica la stretta dipendenza fra il piano

triennale dei fabbisogni del personale (PTFP) e l'organizzazione degli uffici. Il citato

PTFP assume la veste di strumento programmatico, modulabile e flessibile e viene redatto

" in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance".

Tale strumento, indica le risorse finanziarie destinate alla sua attuazione, nei limiti delle

risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connessa

alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Le scelte di assunzione dell'ente, pertanto, trovano il loro indispensabile presupposto nel

piano triennale del fabbisogno di personale e devono essere attuate in coerenza con

quanto nello stesso stabilito, anche e soprattutto ai fini della relativa copertura finanziaria.

In particolare, ai sensi del citato art. 6, comma 2, nell'ambito del PTFP, le

amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso

la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.

La programmazione del fabbisogno del personale, sulla base, anche, di nuove esigenze

organizzative e funzionali, è subordinata, oltre ai limiti finanziari, anche alla riduzione

strutturale della spesa del personale.

Nel rispetto di tali limiti di spesa potenziale, l'Ente procede alla riqualificazione e alla

quantificazione della consistenza della propria dotazione organica garantendo la neutralità

finanziaria della rimodulazione programmata, come previsto dall'art. 6, comma 3, che

sancisce altresì che: "Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti

delle assunzioni consentite a legislazione vigente".

Per quel che qui rileva, giova precisare che il PTFP deve indicare, in ossequio al principio

del miglior utilizzo delle risorse, eventuali progressioni tra le aree o le categorie rivolte al

personale in servizio secondo quanto previsto dall'art. 22 comma 15 del D.lgs. n. 75 del

2017.

Solo dopo aver verificato la percorribilità degli interventi di revisione organizzativa,

mobilità interna ed esterna, il PTFP indicherà, nel rispetto dei criteri illustrati e del regime

delle assunzioni le scelte da operare con riferimento al reclutamento di nuovo personale

con le modalità di cui all'articolo 35 del d.lgs. 165/2001, nonché con le procedure di

reclutamento speciale previste dalla legge tra cui quelle dell'articolo 20 del decreto

legislativo n. 75/2017.

Tuttavia, 1'art. 6 comma 6 del D.Lgs n. 165/2001 prevede che "Le amministrazioni

pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono

assumere nuovo personale." Tale sanzione viene applicata sia per il mancato rispetto dei

vincoli finanziari e la non corretta applicazione delle disposizioni che dettano la

disciplina delle assunzioni, sia per l'omessa adozione del PTFP e degli adempimenti

previsti dagli articoli 6 e art. 6 ter comma 5 del D.Lgs. n. 165/2001.

Nel caso che ci occupa, l'Amministrazione regionale non ha predisposto alcuna

preventiva revisione delle professionalità disponibili tra i propri dipendenti al fine di

accertare la sussistenza di soggetti idonei a soddisfare le esigenze individuate dal piano

triennale dei fabbisogni personale.

Appare chiaro che l'Amministrazione sia cosciente dell'errore in cui sia incorsa atteso

che, in un caso del tutto analogo a quella in oggetto, l'Ente regionale prima di bandire il

concorso per i quarantasei Forestali ha provveduto ad espletare correttamente l'atto di

interpello per gli interni. Allo stesso modo, intorno la fine del 2020, prima di indire il

concorso per i dipendenti dell'Ufficio Stampa di Palazzo d'Orleans, la Regione aveva

correttamente verificato l'esistenza al suo interno delle risorse professionali occorrenti.

A ciò si aggiunga che anche laddove l'Amministrazione riuscisse a provare, seppur in

astratto, che la stessa abbia provveduto alla ricognizione del personale prima di valutare

nuove assunzioni, risulterebbe ancor più grave la circostanza che lo stesso Ente abbia

inizialmente, a seguito dell'approvazione del PTFP, previsto una riserva del 30% per le

figure professionali individuate al suo interno per poi eliminarla integralmente

disattendendo quanto previsto nel piano stesso.

Last but not least, si precisa che l'Amministrazione Regionale nell'emanare gli atti

amministrativi oggi impugnati ha violato l'art. 6 comma 2 lett. c) del DL 80/2021,

convertito in legge 113/2021, nella misura in cui è venuta meno all'obbligo di porre in

essere un'adeguata informazione nei confronti delle organizzazioni sindacali. Invero,

l'art. 6 del mentovato decreto, convertito in Legge n. 113/2021, stabilisce che per

assicurare la qualità e la trasparenza amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai

cittadini e alle imprese, nonché procedere alla costante e progressiva semplificazione e

reingegnerizzazione dei processi, le pubbliche amministrazioni con più di 50

dipendenti, entro il 31 dicembre di ogni anno, devono adottare il Piano integrato di

attività ed organizzazione.

Per quel che in questa sede rileva, il piano, avente durata triennale definisce, tra l'altro,

compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni

di personale, di cui all' 6 del D.Lgs. n. 165/2001, gli strumenti e gli obiettivi del

reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne,

prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni

disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del

personale, anche tra aree diverse, e le modalita' di valorizzazione a tal fine dell'esperienza

professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le

attivita' poste in essere ai sensi della lettera b) assicurando adeguata informazione alle

organizzazioni sindacali.

Tale obbligo informativo nel caso di specie è stato completamente disatteso

dall'Amministrazione regionale, la quale ha emanato degli atti amministrativi omettendo

di informare le organizzazioni sindacali e non permettendo alle stesse di poter

partecipare alla formazione dei medesimi atti al fine di garantire gli interessi dei

lavoratori.

Conseguentemente, alla luce delle motivazioni addotte si ritiene che i provvedimenti

amministrativi oggi impugnati violino l'art. 6, l'art. 6 ter del D.lgs n. 165/2001 nonché

l'art 6 del DL 80/2021, convertito in legge 113/2021 per tale ragione voglia l'IIL.mo

Presidente procedere al loro annullamento.

3. Violazione del contenimento della spesa pubblica- Violazione dell'art. 6 del

decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 modificato dal Decreto legislativo 25 maggio

2017 n. 75- Violazione art. 81 Cost.

Come già suesposto, la rideterminazione della dotazione organica e la verifica delle

eccedenze e del personale in soprannumero ex art. 33 D.Lgs 165/2001 rappresenta uno

degli adempimenti preliminari che l'Amministrazione regionale deve attuare prima di

procedere alle assunzioni di personale.

Sul fronte del fabbisogno di personale, l'art. 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.

165 modificato dal Decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 prevede che le

amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del citato D.Lgs. 165/2001,

debbano adottare il piano triennale dei fabbisogni di personale, con l'indicazione delle

risorse finanziarie destinate all'attuazione del medesimo, nei limiti delle risorse

quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle

facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Alla luce di tale modifica è previsto che, in sede di definizione del Piano, ciascuna

amministrazione debba indicare la consistenza delle dotazioni organiche e la loro

eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati.

Le scelte di assunzione dell'ente, pertanto, trovano il loro indispensabile presupposto

nel piano triennale del fabbisogno di personale, e devono essere attuate in coerenza

con quanto nello stesso stabilito, anche e soprattutto ai fini della relativa copertura

finanziaria.

Ciò posto l'Amministrazione, prima di emanare i decreti di modifica dei bandi aveva

attuato una valutazione assunzionale tenendo conto legittimamente del personale interno

all'uopo prevedendo una riserva del 30%. In altri termini, la copertura finanziaria prevista

teneva conto, conformemente alla normativa vigente, sia del personale interno sia del

personale esterno.

Si specifica che il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28

giugno 2019, n. 74 con cui è stato adottato il "Piano straordinario di potenziamento dei

Centri per l'Impiego e delle politiche attive del lavoro" costituisce l'atto di

programmazione e di gestione nazionale per l'attuazione del citato "reddito di

cittadinanza", ed in particolare dalle tabelle facenti parte integrante del medesimo decreto

risultano assegnate alla Regione Siciliana, tra l'altro, euro 75.646.140,12 per n. 1135

assunzioni nel triennio 2019/2021 (pari a n. 277 unità assunzionali per l'anno 2019 e n.

429 rispettivamente per gli anni 2020 e 2021).

Come già affermato, a seguito dell'emanazione dei decreti di modifica D.D.G. n. 117,

D.D.G. n. 118, D.D.G. n. 119, D.D.G. n. 120 è stata eliminata la riserva per il personale

interno e, di conseguenza, da un lato, i finanziamenti stanziati sono stati destinati

esclusivamente al reclutamento del personale esterno e, dall'altro, non è stata riservata

una parte degli stessi all'attuazione della procedura comparativa volta alla valorizzazione

del personale interno.

Così procedendo, la Regione Siciliana ha commesso un errore grossolano: avrebbe,

difatti, dovuto dapprima effettuare con la copertura finanziaria stanziata la procedura

comparativa e solo successivamente procedere all'assunzione di personale esterno al

quale, tra l'altro, avrebbe dovuto, preliminarmente, riservare almeno il 50% dei posti

disponibili messi a concorso.

Ed invero, nell'ottica di una ottimizzazione delle risorse finanziarie pubbliche, nella

dotazione di posti prevista dal fabbisogno di personale pari a 1.135 unità di funzionari,

l'Amministrazione avrebbe in essa dovuto riservare almeno il 30% dei posti ai 1.750

dipendenti circa già occupati presso i Centri per l'impiego della Regione siciliana.

L'Ente destinando interamente la dotazione organica di 1.135 unità al solo personale

esterno, incrementa in maniera spropositata il personale regionale impiegato per i centri

dell'impiego il quale attualmente prevede già l'utilizzo di circa 1.750 unità di personale a

fronte dei 7.934 operatori nazionali e ciò in patente contrasto al principio di economicità.

Invero, sussiste l'obbligo per la P.A. di agire per il contenimento della spesa pubblica:

l'esborso finanziario per l'espletamento del concorso riservato al solo personale esterno,

senza prima effettuare la procedura comparativa per i dipendenti regionali, viola

inesorabilmente i dettati normativi di cui sopra, che, per l'effetto, determina un ingente

danno erariale nonché un aggravio della spesa pubblica ingiustificato.

Ove l'amministrazione si determini a colmare il vuoto d'organico, a fronte dell'alternativa

tra assumere il nuovo personale oppure effettuare una riqualificazione del personale

interno a mezzo procedura comparativa, il soggetto pubblico dovrà orientare la propria

scelta in conformità al principio del contenimento della spesa pubblica, principio che

realizza con pienezza la finalità di non aggravamento della stessa, tenuto conto anche dei

costi derivanti dallo svolgimento di un nuovo concorso.

Conseguentemente, alla luce delle motivazioni addotte si chiede all'Ill.Mo Presidente

adito di voler procedere all'annullamento degli atti amministrativi oggi impugnati.

In ordine alla necessità dell'adozione di una misura cautelare.

Il fumus boni iuris è insito nel ricorso.

Con riguardo al periculum in mora, si rappresenta come il mancato annullamento degli

atti amministrativi oggi impugnati comporti inevitabilmente un grave ed irreparabile

danno sia per i dipendenti della Regione Siciliana e sia per la stessa Amministrazione,

nella misura in cui, questa, potrebbe subire un danno erariale derivante proprio

dall'aggravio della spesa pubblica.

Come già esposto in narrativa, l'Amministrazione Regionale non ha provveduto, in

ossequio al principio guida dell'ottimale impiego delle risorse pubbliche, ad effettuare

una revisione organizzativa del personale interno prima di procedere all'assunzione di

nuove figure. Appare evidente che l'operato dell'Amministrazione leda in modo grave ed

irreparabile i dipendenti nella misura in cui, non essendo stata minimamente valorizzata

la professionalità sviluppata dagli stessi, è stato loro negata la possibilità di effettuare

progressioni verticali all'interno dell'Ente.

Invero, la previsione del tutto ipotetica contenuta nella deliberazione n. 18 del 20 Gennaio

2022 è lesiva in concreto dell'interesse legittimo di tutti i dipendenti ad ottenere una

riqualificazione in relazione al proprio excursus professionale con le risorse che ad oggi

sono state destinate alla regione Sicilia e che verranno utilizzate solo per il

reclutamento di personale esterno.

Pertanto, sperare in ulteriori pianificazioni di risorse assunzionali, atteso che come noto la

Regione siciliana non bandisce concorsi da oltre un ventennio, appare del tutto utopico e

destituito da qualsivoglia fondamento logico e giuridico.

Per tale ragione i bandi di concorso impugnati devono essere urgentemente sospesi in via

cautelare oltre che annullati, atteso che, essendo già state fissate le date per

l'espletamento delle prove concorsuali, gli interessi legittimi degli odierni ricorrenti

appaiono in concreto pregiudicati dall'utilizzo dei finanziamenti solo ed unicamente in

favore di personale esterno.

Ma v'è di più. Dagli impegni assunti dal Presidente della Regione Siciliana di concerto

con il Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2021, impegni questi

trasferiti nella Deliberazione della Giunta regionale n. 107 del 23 febbraio 2021 (con la

quale il Governo regionale approvava il "Piano di rientro della Regione Siciliana del

disavanzo in attuazione dell'Accordo Stato-Regione") si evince chiaramente al punto 2,

lett. e), che il contenimento della spesa del personale in servizio costituisce, oltre che un

obbligo, una condizione necessaria per realizzare il rientro del disavanzo attraverso la

riduzione strutturale della spesa corrente, in ossequio all'art. 7 del d.lgs. 27 dicembre

2019.

Nel rispetto di tali limiti di spesa potenziale, l'Ente doveva procedere alla riqualificazione

e alla quantificazione della consistenza della propria dotazione organica garantendo la

neutralità finanziaria della rimodulazione programmata.

Non sospendere gli atti impugnati, pertanto, equivarrebbe ad un aggravio irreparabile

della spesa pubblica.

A ciò si aggiunga che la spesa pubblica rischia di essere ulteriormente appesantita a causa

di un numero indeterminato di contenziosi promossi dai dipendenti regionali che, avendo

già presentato la domanda di partecipazione al concorso con previsione di riserva del 30%

(successivamente eliminata), potrebbero agire nei confronti dell'Amministrazione dinanzi

alla giurisdizione del Giudice ordinario per ottenere il risarcimento del danno per perdita

di occasione favorevole derivante dalla mancata attuazione di procedure di selezione

interne per la progressione economica del personale al fine di conseguire una

progressione nell'area superiore.

Per le ragioni testé affermate, stante la indiscussa sussistenza sia del fumus boni iuris che

del periculum in mora si chiede a codesto Ill'Mo Presidente adito di voler sospendere in

via cautelare l'efficacia degli provvedimenti amministrativi impugnati.

Per quanto sin qui esposto, si chiede, pertanto che voglia

CONCLUSIONI

Palese si manifesta l'illegittimità dei bandi e dei rispettivi decreti di modifica oggi

impugnati e di tutti i provvedimenti ed atti ad essi prodromici, conseguenti e connessi.

Per tutto quanto precede, i ricorrenti, rappresentati e difesi come in epigrafe, confidano

che codesto Ecc.mo Presidente della Regione Siciliana voglia accogliere il presente

ricorso introduttivo del giudizio, e, per l'effetto:

SI CHIEDE

respinta ogni contraria istanza ed eccezione,

IN VIA PRELIMINARE ED URGENTE:

a) di sospendere, in ogni caso e comunque, l'efficacia dei provvedimenti impugnati e di

ogni procedura ad essi connessa;

IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:

a) di annullare - previa concessione dell'invocata misura cautelare, tutti i provvedimenti

oggi impugnati nonché ogni altro atto amministrativo e/o procedura ad essi connesso per

tutti i motivi summenzionati;

IN VIA ISTRUTTORIA

Si chiede che vengano acquisiti tutti gli atti del procedimento in esame.

Si chiede, inoltre, che tutti gli scritti difensivi delle Amministrazioni vengano portati a

conoscenza dei ricorrenti, con assegnazione di un congruo termine per repliche.

Con espressa riserva di presentare ulteriori memorie nonché allegare altra

documentazione a seguito delle controdeduzioni e del deposito degli atti del

procedimento.

I ricorrenti si riservano di proporre motivi aggiunti di ricorso.

DICHIARAZIONE AI FINI DEL CONTRIBUTO UNIFICATO

Si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminabile e che si tratta, comunque, di ricorso in materia di rapporto di pubblico impiego.

Si dichiara pertanto che il contributo unificato dovuto è pari ad € 650,00, come previsto dall'art 37 comma 6 della L. n. 111/2011 di conversione del D.L. n. 98 del 06 Luglio 2011 da ultimo modificato dall'art. 1 comma 25 lett a) n. 3 della L. 228/2012.

INDICAZIONE DI INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA E RECAPITO FAX

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, comma 1, c.p.a., il difensore indica il seguente indirizzo di posta elettronica certificata giusy.binaggia@pec.it ed il seguente recapito di fax 091 546131dove intende ricevere le comunicazioni.

Si producono:

- 1. Procure alle liti;
- 2. Domande di partecipazione ai concorsi presentati da alcuni dipendenti;
- 3. D.D.G. n. 5039 del 23/12/2021 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale in tema di "Bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D), per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia" pubblicato in Gazzetta il 29 Dicembre 2021;
- 4. D.D.G. N° 117 del 21/1/2022 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale in tema di "Bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D) per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia. Modifica bando approvato con DDG n.5039 del 23/12/2021 e proroga dei termini" pubblicato in Gazzetta il 29 Dicembre 2021;
- 5. D.D.G. N° 5040 del 23/12/2021 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale in tema di "Bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 487 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria C) per

- il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia" pubblicato in Gazzetta il 29 Dicembre 2021;
- 6. D.D.G. N° 118 del 21/1/2022 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale in tema di "Bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 487 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria C) per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia. Modifica bando approvato con DDG n.5040 del 23/12/2021 e proroga dei termini;
- 7. D.D.G. N° 5245 del 29/12/2021 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale in tema di "Bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 487 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria C) per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia. ERRATA CORRIGE";
- 8. D.D.G. N° 5041 del 23/12/2021 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale in tema di "Bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 88 unità di personale di categoria D a tempo pieno e indeterminato, per il ricambio generazionale nell'Amministrazione regionale" pubblicato in Gazzetta il 29 Dicembre 2021;
- 9. D.D.G. N° 119 del 21/1/2022 dell'Assessorato Regionale Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale in tema di "Bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 88 unità di personale di categoria D a tempo pieno e indeterminato, per il ricambio generazionale nell'Amministrazione regionale. Modifica bando approvato con DDG n. 5041 del 23/12/2021 e proroga dei termini";
- 10.D.D.G. N° 5042 del 23/12/2021 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale in tema di "Bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 12 unità di personale di categoria D a tempo pieno e indeterminato, per il ricambio generazionale dell'Amministrazione regionale" pubblicato in Gazzetta il 29 Dicembre 2021;

11.D.D.G. N° 120 del 21/1/2022 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale in tema di "Bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 12 unità di personale di categoria D a tempo pieno e indeterminato, per il ricambio generazionale nell'Amministrazione regionale. Modifica bando approvato con DDG n.5042 del 23/12/2021 e proroga dei termini";

12. Deliberazione n. 18 del 20 Gennaio 2022 della Giunta Regionale.

Palermo 26 Aprile 2022

Avv. Giusy Maria Binaggia